

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

<b>APPALTATORE SUBAPPALTATORE</b>	la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza
<b>ASSICURATO</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione
<b>ATTO DI TERRORISMO</b>	per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la popolazione o una sua parte
<b>CONTRAENTE</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>COSE</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali
<b>FRANCHIGIA</b>	parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato
<b>INDENNIZZO</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>SCOPERTO</b>	parte del danno risarcibile espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione
<b>SOCIETÀ</b>	Generali Italia S.p.A.
<b>SUBAPPALTATORE</b>	la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società, sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza, garantisce l'organizzatore della manifestazione, Grosseto Fiere, in nome e per conto degli espositori e limitatamente alla loro qualità di espositori partecipanti, con riferimento ai seguenti eventi che nell'anno 2024 sono in programma nel Centro Fiere di Braccagni - località Madonnino:

- 25/28 aprile 2024: 44<sup>a</sup> Fiera del Madonnino + 32 Game Fair Italia
- 12/13 ottobre 2024: 2<sup>a</sup> Motor Village + Mostra Scambio
- 09/10 novembre 2024: 9<sup>a</sup> Oltre idea Sposi

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 Oggetto dell'assicurazione**

#### **A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

#### **B) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato nella scheda di polizza a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedente lettera a), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente.

L'Assicurazione R.C.O. opera con applicazione di una franchigia assoluta di euro 2.500,00 per sinistro ed è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e, se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertata, involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia; l'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa dell'INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai lavoratori dipendenti: i lavoratori parasubordinati così come definiti all'Art. 5 del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "interinali" di cui alla Legge 196/97, i prestatori di lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 - Legge Biagi - e relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003. Il massimale R.C.O. per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che coinvolga contemporaneamente i lavoratori dipendenti di cui alla precedente lettera a) e quelli descritti nel presente capoverso.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti i soci ed i familiari coadiuvanti dell'Assicurato. Dall'assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali.

### **Art. 2 Persone non considerate terzi**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali).

Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione RCO.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

### **Art. 3 Esclusioni**

La garanzia RCT non comprende la responsabilità per i danni:

1. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
2. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
3. alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
4. alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
5. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovantesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

6. da furto;
7. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
8. provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
9. derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
10. a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
11. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
12. alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
13. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
14. a condutture ed impianti sotterranei in genere;
15. a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
16. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi;
17. da attività mediche, paramediche e sanitarie in genere; nonché quelli riconducibili, in via diretta e/o indiretta, a qualsivoglia responsabilità professionale sanitaria;
18. di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
19. derivanti da spargimento di acqua e/o rigurgito di fogna non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture;
20. derivanti dalla proprietà/gestione di dighe, bacini artificiali e condotte forzate.
21. che si verifichino nelle aree di pertinenza degli aeromobili (piste, hangar, e qualsiasi altra area "oltre il gate / finger") nonché agli aeromobili
22. da tracimazione, allagamento, inondazione, esondazione
23. di natura professionale e/o contrattuale

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

1. da detenzione o impiego di esplosivi;
2. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
3. di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
4. verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Si precisa altresì che in caso di proprietà o gestione da parte dell'Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture

#### **Art. 4 Clausola Esclusione Cyber**

##### **DEFINIZIONI**

**Atto Cyber:** qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "**Sistema Informatico**".

**Incidente Cyber:**

- qualsiasi errore, omissioni o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "**Sistema Informatico**"
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "**Sistema Informatico**".

**Dati informatici:** qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”.

**Malware o simili:** qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”.

**Sistema Informatico:** qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

**Supporto per l'elaborazione dei dati:** indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi.

### **Esclusione Cyber Risk**

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

### **Art. 5 Estensione territoriale**

Limitatamente alla garanzia R.C.T., l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero con esclusione dei territori di USA, Canada e Messico.

Relativamente ai Paesi USA, Canada e Messico, l'assicurazione è operante esclusivamente per i danni conseguenti alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, esclusa ogni attività produttiva e/o professionale svolta negli stessi.

Per i sinistri R.C.T., qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, in Euro, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per i danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o di quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

### **Art. 6 Buona fede INAIL**

La garanzia sugli infortuni sul lavoro sarà valida anche a beneficio dei dipendenti che per errata interpretazione delle norme di legge non siano stati assicurati secondo il D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche, sempreché non si ravvisi volontaria inosservanza dell'obbligo di assicurazione e si tratti di soggetti assicurabili secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 4 del citato D.P.R..

Resta inteso che, nei casi in cui sarà valida la presente estensione di garanzia, non avrà vigore la copertura di responsabilità civile verso terzi eventualmente estesa ai dipendenti dell'Assicurato.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **Art. 7    Precitazioni ed estensioni diverse**

L'assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge:

1. per la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
2. dalla proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;
3. dalla proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
4. dalla gestione di servizi di vigilanza anche effettuato con guardiani armati e con cani;
5. dalla proprietà e gestione, nell'ambito dell'Azienda, di distributori automatici di bevande e simili;
6. dall'effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico;
7. dall'attività delle squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell'Assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio;
8. dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerente all'attività descritta in polizza;
9. per visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente, nonché corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto. Resta comunque esclusa la RC per danni provocati da fuochi d'artificio.

### **Art. 8    Responsabilità civile personale**

La garanzia comprende, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., la responsabilità civile personale di Amministratori, Rappresentanti dell'Ente, Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Nel caso in cui sia contestualmente prestata con la stessa polizza la garanzia R.C.O., ai fini della responsabilità personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, sono considerati terzi i dipendenti stessi limitatamente ai danni subiti per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore alla franchigia prevista dalla garanzia R.C.O.. Tale estensione di garanzia opera con i limiti del massimale e delle condizioni previsti per la garanzia R.C.O. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

### **Art. 9    Malattie Professionali**

La garanzia è operante a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e, se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertata, involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, sono equiparati ai dipendenti i soci ed i familiari coadiuvanti dell'Assicurato.

L'assicurazione è efficace a condizione che le malattie:

- si manifestino in data posteriore a quella di decorrenza della presente estensione;
- siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di vigenza dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo di validità della garanzia.

La garanzia non vale:

- per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti a:
  - intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; tale esclusione cessa di aver effetto per i danni verificatisi dopo che, per porre rimedio alla situazione, siano stati intrapresi interventi tali da poter essere ragionevolmente ritenuti idonei ad eliminare o contenere i fattori di rischio;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o - in vigenza di garanzia - dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per la silicosi, per l'asbestosi ed in genere per tutte le malattie da amianto;

- per le malattie professionali derivanti da situazioni di mobbing.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, il quale a tal fine deve consentire il libero accesso, fornendo le notizie e la documentazione necessaria. Fermo, in quanto compatibile, il contenuto dell'[Articolo Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro](#), l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con notizie documenti ed atti relativi al caso denunciato.

#### **Art. 10 Lavori presso terzi**

La garanzia è estesa ai danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 500,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di euro 250.000 per sinistro e per anno.

#### **Art. 11 Committenza lavori e servizi**

Premesso che l'assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, si conviene che:

- è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
- sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempreché dall'evento, derivi responsabilità a carico dell'assicurato.

#### **Art. 12 Inquinamento accidentale**

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La garanzia opera con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500 e con un massimo risarcimento di euro 500.000 per sinistro e per anno.

#### **Art. 13 Danni a cose di terzi (causale incendio)**

La garanzia si intende prestata per i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio; tale estensione di garanzia opera con un massimo risarcimento di euro 500.000 per sinistro e per anno.

#### **Art. 14 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione.

#### **Art. 15 Danni a veicoli di dipendenti e di terzi**

La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, di Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio, e di quelli alle cose in essi contenute. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 250,00 per veicolo danneggiato.

#### **Art. 16 Parcheggi**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni ai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 250,00 per veicolo danneggiato.

#### **Art. 17 Committenza auto**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 250,00 per sinistro.

#### **Art. 18 Fabbricati**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia non comprende i danni derivanti :

- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- da stillicidio;
- da rigurgito di fogna.

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, derivanti unicamente da rottura accidentale di tubazioni e condutture. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 500,00 per sinistro.

#### **Art. 19 Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende i danni materiali e diretti alle condutture e agli impianti sotterranei. La garanzia opera con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00 e con un massimo risarcimento di euro 500.000 per sinistro e per anno.

#### **Art. 20 Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute**

La presente assicurazione comprende i danni arrecati alle cose che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali utilizzati dall'Ente nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto e incendio. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 500,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di euro 250.000 per sinistro e per anno.

#### **Art. 21 Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia della presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 500,00 per mezzo danneggiato.

#### **Art. 22 Danni da cedimento o franamento del terreno**

La garanzia comprende i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. La garanzia opera con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500,00 e con un massimo risarcimento di euro 500.000 per sinistro e per anno.

#### **Art. 23 Scavi e reinterri**

Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 250,00 e con un massimo risarcimento di euro 500.000 per sinistro e per anno.

#### **Art. 24 Danni da interruzione di attività**

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia opera con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500,00 e con un massimo risarcimento di euro 500.000 per sinistro e per anno.

#### **Art. 25 Rimozione Veicoli**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni occorsi ai veicoli rimossi, ferma l'esclusione dei danni da circolazione. La garanzia opera con applicazione di una franchigia di euro 250,00 per veicolo danneggiato.

#### **Art. 26 Danni da furto**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. La garanzia opera con applicazione

di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 per danneggiato e con un massimo risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per anno.

## **DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO**

### **Art. 27 Durata**

Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

### **Art. 28 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 60 giorni; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.

Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID).

### **Art. 29 Regolazione del premio**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società gli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resto sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non potrà comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad es.: il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30/6/65 n. 1124, il registro delle fatture e quello dei corrispettivi).

## **SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI**

### **Art. 30 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

### **Art. 31 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro**

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziale a norma del D.P.R. n. 1124/65 e successive modifiche.



### **Art. 32 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione dei rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 33 Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

## **ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI**

### **Art. 34 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### **Art. 35 Altre assicurazioni**

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **Art. 36 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 37 Aggravamento del rischio**

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva

### **Art. 38 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **Art. 39 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 40 Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

### **Art. 41 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 42 Sanction clause**

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

#### **Art. 43 Esclusione Territoriale**

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:

- I. derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;
- II. sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
- III. in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine "entità" comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

Afghanistan, Bielorussia, Corea Del Nord, Crimea e Regioni Popolari di Doneck e di Lugansk, Cuba, Iran, Libia, Myanmar, Russia, Siria, Venezuela, Regione Popolare di Kherson e Regione Popolare di Zaporizhzhia.

#### **MASSIMALI**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>	€ 1.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 1.000.000,00 per ogni persona
	€ 1.000.000,00 per danni a cose
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b>	€ 1.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 1.000.000,00 per persona

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 1.000.000,00.

#### **FRANCHIGIA**

La polizza opera con l'applicazione di una franchigia frontale per sinistro (sia per danni a persone sia a cose) di euro 250,00. Tale franchigia sostituisce anche eventuali altre franchigie o minimi scoperti altrove previsti se di importo inferiore. La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie. Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione. Scaduto il contratto, indipendentemente dal motivo, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società dopo la liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.